

Criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio

(Articolo 6 – O.M. 92/2007 e ss.mm.ii.)

1

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

La proposta di voto tiene altresì conto:

- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (nel caso dello scrutinio finale),
- dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno,
- degli interventi di recupero svolti nel corso dell'anno scolastico (curricolari),
- dell'impegno e delle valutazioni espresse nelle attività extracurricolari (progetti di ampliamento dell'offerta formativa e progetti cofinanziati dalla comunità europea),
- del miglioramento del disagio di tipo relazionale, comunicativo o affettivo manifestati nel corso dell'anno scolastico.

2

Per gli studenti del primo anno dell'Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico che al termine dello scrutinio finale presentino insufficienze **rispettivamente** in più di **quattro discipline (indirizzo Tecnico) o tre discipline (indirizzo Liceo Scientifico)** il Consiglio di Classe determina la non ammissione alla classe successiva.

Diversamente si procede alla "Sospensione del Giudizio".

Per gli studenti del secondo, terzo e quarto anno di tutti gli indirizzi di studio che al termine dello scrutinio finale presentino insufficienze in più di tre discipline, il Consiglio di Classe determina la non ammissione alla classe successiva.

Diversamente si procede alla "Sospensione del Giudizio".

3

In presenza di uno o più voti pari a 5, nell'ambito delle quattro (primo anno di corso dell'Istituto Tecnico) o tre (primo anno di corso del Liceo Scientifico secondo, terzo e quarto anno di corso di tutti gli indirizzi di studio) discipline con insufficienze che danno luogo alla sospensione del giudizio nel corso dello scrutinio finale, e comunque valutate le capacità di autonomia nello studio in possesso dello studente, i Consigli di Classe indirizzeranno il recupero delle carenze formative mediante lo studio personale svolto autonomamente.

4

Successivamente allo scrutinio finale, qualora le risorse rese disponibili non dovessero consentire l'attivazione di tutti gli interventi didattici necessari, l'istituto

provvederà alla equilibrata attivazione di discipline dell'area comune e dell'area professionalizzante, in funzione della incidenza delle insufficienze rilevate sulla popolazione scolastica al termine delle operazioni di scrutinio del secondo quadrimestre.

Attribuzione credito scolastico

(art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017)

L'attribuzione del punteggio più alto previsto dalla fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale è vincolato alla presenza di un voto di comportamento assegnato pari o superiore a nove decimi (art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017) e alla presenza di almeno **tre** tra gli indicatori di seguito indicati:

- 1) partecipazione, continuità e interesse al lavoro scolastico con approfondimento disciplinare autonomo e/o guidato
- 2) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative
- 3) eventuali crediti formativi attinenti e coerenti con l'indirizzo di studi
- 4) assiduità della frequenza scolastica
- 5) valutazione positiva della FSL

Interventi successivi allo scrutinio finale

(Articoli 5 e 7 – O.M.92/2007 e ss.mm.ii.)

Modalità di verifica

Le modalità di verifica individuate come opportune saranno, in funzione delle carenze rilevate e tra quelle ritenute più idonee alla verifica dal docente della disciplina, deliberate dal Consiglio di Classe nelle modalità: scritta, scrittografica, orale e pratica.

Modalità di comunicazione alle famiglie

In seguito alle determinazioni dello **scrutinio finale**, la comunicazione alle famiglie delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe avrà luogo, di norma, tramite modalità telematiche.

L'istituto provvederà all'elaborazione di un Contratto formativo relativo agli interventi didattici di recupero.

Composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero

I gruppi di studenti sono composti di norma da un numero medio di ca. 15 studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina

degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

Durata

Di norma 15 ore per ogni gruppo di alunni individuato, compatibilmente con le risorse interne e quelle che saranno rese disponibili dal MI.

Verifiche e integrazione dello scrutinio conclusivo

(Articolo 8 – O.M.92/2007 e ss.mm.ii.)

Le verifiche finali degli studenti con sospensione del giudizio verranno effettuate dal docente della disciplina insieme a un altro dello stesso Consiglio di Classe.